

SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 30/11/2017, n. 3668

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni - Rel. Consigliere -

Dott. MACRI Ubalda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

I.J., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/01/2017 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Reynaud Gianni Filippo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. Gianluca Brionne, in sostituzione dell'avv.

Santina Marcella Donata Mazzeo, che ha concluso chiedendo

l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 gennaio 2017, la Corte d'appello di Venezia, giudicando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha parzialmente riformato la sentenza emessa in giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Verona il 29 maggio 2012, concedendo all'imputato I.J. le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e rideterminando quindi la pena in anni quattro di reclusione (oltre pene accessorie) per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., e art. 61 c.p., n. 5. In particolare, nei due giudizi di merito si era accertato che il (OMISSIS) l'imputato aveva costretto con violenza B.R. a subire un rapporto sessuale vaginale, profittando di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, essendo la persona offesa - si legge in imputazione - invalida al 100%, con diagnosi di esiti di grave trauma cranico cerebrale con paraparesi, sindrome distonica, grave distonia e turbe congenite e comportamentali.

2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge processuale con riferimento ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., e vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte d'appello, di fatti, non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il ritardo mentale della vittima, circostanza che avrebbe invece dovuto indurre ad una più rigorosa valutazione circa la sua credibilità. In particolare, la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare alcuni atti di un separato procedimento penale aperto a seguito di denuncia di violenza sessuale sporta dall'odierna persona offesa e poi archiviato, vale a dire le dichiarazioni in allora rese in sede di s.i.t. dai genitori e dal fratello di B.R., da cui risultava il forte ritardo mentale di quest'ultima, con pesanti conseguenze sia a livello fisico, sia a livello cerebrale. Escludendo che in tale diverso procedimento i familiari escussi avessero alluso a deficit intellettivi della giovane, il

giudice di merito si sarebbe sottratto a quella più penetrante indagine sull'attendibilità delle dichiarazioni rese da chi sia affetto da patologia mentale richiesta da una giurisprudenza di legittimità citata in ricorso.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto. Sul rilievo che il delitto di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica richiede in capo all'agente la piena consapevolezza di tale condizione e del fatto che la condotta sia conseguenza di una induzione o di un abuso, si lamenta che la sentenza impugnata non darebbe adeguato conto di tale profilo soggettivo. Posto che la legge assicura anche ai malati di mente il diritto alla sessualità, i giudici di merito - si allega in ricorso - non avrebbero spiegato come l'imputato si sarebbe potuto rappresentare il dissenso della persona offesa a fronte di una relazione affettiva tra i due, ed il riferimento contenuto in sentenza alle lesioni che sarebbero state riscontrate sul corpo della persona offesa non costituirebbe adeguata motivazione circa l'uso di violenza per coartarne la volontà al fine del compimento degli atti sessuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato ed in parte generico.

2. Diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente e logicamente motivato le ragioni della conferma della sentenza di primo grado quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, condividendo integralmente i rilievi contenuti nella sentenza di primo grado e dando in particolare atto della piena attendibilità delle dichiarazioni rese in querela dalla persona offesa, che si era rivelata capace di esporre i contenuti in modo chiaro e organizzato e di rispondere alle domande in maniera pertinente senza dar adito a sospetti di alterazione o travisamento dei fatti. La Corte d'appello - come già il G.u.p. - ha motivatamente escluso che le obiettive patologie che B.R. presenta in conseguenza di un grave sinistro stradale subito da bambina possano averne inficiato la capacità di testimoniare o l'attendibilità, osservando che i disturbi non integravano un ritardo mentale tale da compromettere lo svolgimento da parte della donna delle ordinarie attività della vita (ella si spostava autonomamente, anche con i mezzi pubblici, frequentava la piscina ed un centro estetico, intratteneva relazioni sociali e sentimentali). La sentenza impugnata esclude convincentemente intenti calunniatori sia in base alla continenza del racconto (privo di astio), sia in relazione al fatto che non è stata neppure esercitata azione civile di danno, e trae logici indici di conferma del narrato dalle modalità con cui la giovane, subito dopo il fatto, riferì della violenza ad un amico, che vide il suo forte stato di agitazione e ne raccolse lo sfogo, riferendo poi in sede di s.i.t. - come pure fece la sua dipendente, con cui la persona offesa parimenti si confidò - lo stesso racconto che B.R. fece in querela. Si pongono inoltre in luce, a sostegno della piena credibilità del narrato, gli obiettivi e forti elementi di riscontro esterno rappresentati dalla presenza di tracce di sperma sulle mutandine che la giovane indossava il giorno dello stupro e che l'imputato con violenza le abbassò per violarla - tracce che hanno consentito, attraverso una consulenza tecnica sul DNA, di stabilirne con certezza la riconducibilità all'imputato - e dalle lesioni che furono riscontrate sul corpo della donna tre giorni dopo il fatto e che appaiono pienamente compatibili con la violenza descritta in querela (lividi medialmente alle cosce, livido sul braccio sinistro, piccole escoriazioni sul naso). La Corte di appello si è dunque perfettamente attenuta al principio secondo cui "le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto" (Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013, imp. F. e a., Rv. 257855).

Quanto al fatto che la corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che "i familiari, sentiti nel separato procedimento, non avevano alluso a deficit intellettivi", osserva in primo luogo il Collegio come la frase estrapolata si collochi nel contesto del riassunto di ciò che aveva accertato il giudice di primo grado. In secondo luogo, il rilievo circa l'erroneità di tale

affermazione è assolutamente generico, limitandosi il ricorrente ad allegare al ricorso i verbali di s.i.t. rese nel (OMISSIS) dai genitori e dal fratello di B.R. senza in alcun modo commentarli. In ogni caso, dalla lettura di tali verbali si ricava come Be.Ro. e Be.Al. - rispettivamente, padre e fratello della persona offesa - non abbiano in effetti accennato ad alcun deficit intellettivo, riferendo che l'incidente stradale subito dalla congiunta all'età di otto anni le aveva lasciato conseguenze a livello fisico (difficoltà di movimento della mano destra) e a livello cerebrale per le difficoltà di espressione, parlando ella molto lentamente e faticando ad articolare le parole; soltanto la madre S.L. ha riferito di un ritardo nello sviluppo che aveva reso necessario l'ausilio di un insegnante di sostegno sino alla terza media (non più, invece, nel successivo ciclo scolastico delle scuole superiori) affermando poi che "in realtà non è mai stato certificato un ritardo mentale di B.R., perchè lei non voleva sottoporsi a ulteriori visite". L'affermazione contenuta in sentenza di cui il ricorrente si duole, dunque, non appare manifestamente illogica e, in ogni caso, non ha influito sulla completezza e penetranza del giudizio di attendibilità effettuato dal giudice di appello, il quale ha invece mostrato di considerare che la persona offesa era bensì affetta da un ritardo mentale (v. i riferimenti alle turbe congenite e comportamentali di cui a p. 3 della sentenza), tuttavia giudicato non tale da comprometterne la credibilità per le logiche argomentazioni spese e più sopra riassunte e per i forti elementi di riscontro ravvisati.

3. Quanto alla doglianza relativa al difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, la stessa è manifestamente infondata. Del tutto privi di rilievo, di fatti, sono i riferimenti all'ipotesi - prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 2 - della violenza sessuale commessa con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, essendo stata in processo contestata e ritenuta l'ipotesi della costrizione a subire atti sessuali con violenza di cui al primo comma della disposizione incriminatrice. Di fatti, l'imputato - si legge in imputazione - avrebbe costretto la persona offesa a subire un rapporto vaginale completo mediante "violenza consistita nell'afferrare B.R. per le spalle e nel scaraventarla sul letto, stendendosi sopra alzandole la gonna e abbassandole gli indumenti intimi...mettendole nel contempo una mano sulla bocca e graffiandole il viso". Un simile contesto - dalle due sentenze ricostruito e verificato, come detto, sulla base delle credibili dichiarazioni della persona offesa confermate dalle lesioni rinvenute sul corpo della vittima - ha giustamente indotto la Corte d'appello a giudicare incontrovertibile che si sia trattato di un rapporto sessuale consumato con violenza e senza il consenso della parte lesa e la doglianza genericamente riproposta in ricorso allegando "l'impossibilità di l. di rendersi conto del dissenso" di B.R. a fronte di pretese, e non indicate, "chiare manifestazioni di consenso da parte della persona offesa" appare incomprensibile ed avulsa dalla logica ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018